

## Foglio informativo relativo al CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA "ON-LINE"

### Sezione I – Informazioni sulla Banca

Denominazione: **BANCA MONTERIGGIONI Credito Cooperativo Soc.Coop.**  
Sede legale: **via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)**  
E-Mail: **info@bancamonteriggioni.it** Web: **www.bancamonteriggioni.it**  
Codice ABI: **8673** Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 933.2.0  
Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A155668 Registro delle imprese di SIENA n. 362 Vol. 1016  
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo  
Capitale sociale: **1.222.370 €** al 31.12.2007 Riserve: **80.591.457 €** al 31.12.2007

### Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

#### A) CONTO CORRENTE IN GENERALE

Il conto corrente (di seguito anche C/C) è il contratto con il quale la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine.

Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l'incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc. Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell'incasso dei titoli versati.

Il conto corrente, in ogni caso, deve essere utilizzato dal Cliente entro il saldo creditore presente sul conto. Pertanto, in assenza di un formale affidamento, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente per le quali sul conto non siano presenti fondi sufficienti e l'eventuale esecuzione di tali operazioni non comporta la concessione di un credito al Cliente, neppure per l'importo delle operazioni eseguite.

La presenza di un saldo debitore sul conto in assenza di un'apertura di credito identifica uno "scoperto di conto", che può determinarsi anche solo "per valuta", anche se il saldo contabile risulti a credito. Chiarimenti circa la differenza tra i due tipi di saldo (per valuta e contabile) sono riportati nella sezione "Legenda" posta al termine del presente Foglio informativo. Qualora nel corso di un trimestre solare si determini uno "scoperto di conto", anche transitoriamente, vengono applicati interessi debitori calcolati al tasso previsto per scoperto di conto e una penale per passaggio a debito anche per valuta di conto non affidato detta anche penale "per scoperto di conto" applicati secondo le modalità meglio specificate nella Sezione III.

In caso di rilascio di carte di pagamento di debito o di credito il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l'uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire un pagamento a favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico).

#### B) CONTO CORRENTE ON LINE denominato "e-BM"

Per questa tipologia di prodotto "on-line" il canale di Home Banking rappresenta il canale preferenziale di colloquio con la Banca per ottenere informazioni, impartire ordini a valere sul proprio c/c e ricevere periodicamente oltre che l'estratto conto anche la documentazione prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

A tal scopo, congiuntamente all'accensione del c/c on line denominato "e-BM", DOVRA' essere attivata una stazione di Home Banking (INBANK) intestata allo stesso titolare del c/c unitamente al servizio di ricezione comunicazioni a mezzo casella postale elettronica denominato "INFOBANKING".

Titolare del conto "e-BM" può essere esclusivamente una persona fisica. Il conto potrà essere intestato a più soggetti purché sempre con facoltà per gli stessi di operare a firme disgiunte

Date le caratteristiche operative anzidette sul conto corrente in esame:

- NON sarà possibile stipulare una Convenzione Assegni e quindi non potranno essere rilasciati al titolare carnet di assegni bancari;
- NON sarà possibile richiedere ed ottenere affidamenti nella forma tecnica di apertura di credito in c/c.

#### C) NON RESIDENTI

I clienti non residenti ai sensi della disciplina valutaria (dpr 148/88) hanno la facoltà di accendere conti correnti in euro, denominati "conti esteri", purché in possesso del codice fiscale italiano rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Gli intestatari di detti conti hanno l'obbligo di comunicare alla banca le variazioni della propria residenza valutaria.

#### PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto
- utilizzo fraudolento da parte di terzi degli strumenti informatici di colloquio con la banca (home banking), pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia dei codici di accesso;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;

A parziale attenuazione del rischio rinveniente da eventuali situazioni di crisi o di difficoltà della Banca è stato istituito il **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**. Scopo del Fondo è la tutela dei depositanti, secondo quanto previsto dalle norme italiane (Dlgs 659/96) ed in linea con una specifica direttiva della comunità economica europea (Direttiva n° 19 del 1994). Il Fondo infatti interviene in eventuali situazioni di crisi o di difficoltà delle banche consorziate, correggendole grazie ai mezzi finanziari messi a disposizione da tutti gli istituti di credito aderenti e garantendo entro un limite massimo prestabilito per ciascun cliente il rimborso della somma dalla stesso depositata.

### Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

Le condizioni economiche qui di seguito riportate sono indicate :

- nella misura massima (se a carico del cliente) o nella misura minima (se a favore del cliente)
- sono valide fino a nuovo avviso
- non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, né da imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; restando inteso che tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte

Tasso annuo creditore per depositi inferiori a 50.000 euro: ..... **TASSO BCE - 0,50%**

Tasso annuo creditore per depositi superiori a 50.000 euro: .....	<b>TASSO BCE - 0,25%</b>
Tasso annuo massimo debitore: .....	<b>12,00%</b>
Tasso annuo massimo debitore per scoperto di conto: .....	<b>12,00%</b>
Tasso annuo debitore per interessi di mora: .....	<b>3 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora</b>
<b>PERIODICITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI</b> .....	<b>trimestrale</b>
<b>MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI</b> .....	<b>anno civile (divisore 365)</b>
<b>I IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE</b> .....	<b>a carico del cliente</b>
<b>SPESE TENUTA CONTO</b>	
Spese trimestrali di tenuta conto: .....	<b>€ 0,00</b>
Spese per operazione: .....	<b>€ 0,00</b>
Spese per produzione/invio estratto conto capitali (posta): .....	<b>€ 2,00 ad ogni invio</b>
Spese per produzione/invio estratto conto capitali (infob@nking): .....	<b>€ 0,30 ad ogni invio</b>
Spese per produzione/invio scalare(posta): .....	<b>€ 2,00 ad ogni liquidazione</b>
Spese per produzione/invio scalare(infob@nking): .....	<b>€ 0,30 ad ogni liquidazione</b>
Spese per comunicazioni: .....	<i>recupero spese sostenute</i>
<b>PENALI PER UTILIZZI OLTRE I FONDI DISPONIBILI</b>	
Penale per scoperto (per conto non affidato) .....	<b>€ 25,00</b>
<i>La penale viene applicata ad ogni liquidazione trimestrale qualora nel periodo si siano registrati "scoperti di conto" anche per valuta..</i>	
<b>I MPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTI CONTO:</b> .....	<b>€ 0,00 (bollo a carico della Banca)</b>
<b>VALUTA SUI PRELEVAMENTI:</b>	
mediante carta bancomat: .....	<b>giorno operazione</b>
prelievo allo sportello: .....	<b>giorno operazione</b>
<b>VALUTA SUI VERSAMENTI</b>	
contante e assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante: .....	<b>giorno operazione</b>
assegni circolari ICCREA BANCA: .....	<b>4 gg. lavorativi</b>
assegni circolari emessi da altre banche: .....	<b>4 gg. lavorativi</b>
assegni postali e bankitalia: .....	<b>7 gg. lavorativi</b>
assegni bancari: .....	<b>7 gg. lavorativi</b>
assegni estero .....	<b>10 gg. lavorativi</b>
<b>DISPONIBILITÀ SU VERSAMENTO ASSEGNI</b>	
assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante: .....	<b>giorno operazione</b>
altri assegni: .....	<b>6 gg. lavorativi</b>
assegni estero: .....	<b>30 gg. lavorativi</b>
<b>ASSEGNI DI TERZI NEGOZIATI</b>	
spese per richiamo .....	<b>€ 5,50</b>
spese per assegni ritornati impagati (anche c/t)* .....	<b>€ 5,50</b>
spese per assegni protestati (oltre al recupero delle spese di protesto)* .....	<b>€ 8,00</b>
spese per accredito assegno al dopo incasso .....	<b>€ 5,00</b>
<i>*oltre a quanto reclamato dalla banca corrispondente</i>	
<b>TERMINI PER LA PRESUNZIONE DI PAGAMENTO (NON STORNABILITÀ)<sup>1</sup></b>	
- assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante: .....	<b>n. 3 gg. lavorativi</b>
- assegni circolari emessi dalla stessa banca accreditante: .....	<b>n. 3 gg. lavorativi</b>
- altri assegni bancari: .....	<b>n. 10 gg. lavorativi</b>
- altri assegni circolari: .....	<b>n. 10 gg. lavorativi</b>
- disposizioni domiciliate presso la stessa banca accreditante:	
- RiBa: .....	<b>n. 15 gg. di calendario</b>
- RID: .....	<b>n. 15 gg. di calendario</b>
- Cartaceo .....	<b>n. 15 gg. di calendario</b>
- disposizioni domiciliate presso altre banche:	
- RiBa: .....	<b>n. 15 gg. di calendario</b>
- RID: .....	<b>n. 15 gg. lavorativi</b>
- Cartaceo .....	<b>n. 40 gg. lavorativi</b>
<i>Per i versamenti effettuati tramite i servizi di Cassa Continua o mezzi similari si applicano gli stessi termini sopra indicati per i diversi tipi di valori, decorrenti dal giorno di accoglimento dei versamenti da parte della BCC.</i>	
<i>Questa BCC procederà - entro i termini succitati - all'addebito degli importi dei titoli di credito che dovessero risultare insoluti e/o protestati non appena a conoscenza della comunicazione di impagato e ciò anche in assenza della materiale restituzione dei titoli in questione; in questi ultimi casi la Banca effettuerà la restituzione dei titoli stessi in un secondo momento, previa eventuale levata del protesto.</i>	
<i>I termini ora indicati si intendono automaticamente prorogati in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale della BCC e/o di corrispondenti, anche non bancari. Detti termini potranno essere oggetto di variazioni; se variati in senso sfavorevole al cliente, ne sarà data comunicazione con le modalità di legge.</i>	
<b>UTILIZZO IN VALUTA DEL CONTO CORRENTE:</b>	
valuta di riferimento: .....	<b>EURO</b>
valuta/e utilizzabili: .....	<b>EURO</b>
modalità di rilevazione del cambio: .....	<b>cambio corrente di mercato alla data di esecuzione dell'operazione</b>
<b>DISPOSIZIONI DI BONIFICO*</b>	
Bonifici interni (tra c/c della banca con diverso intestatario) disposti via home banking .....	<b>€ 0,00</b>
Bonifici interni (tra c/c della banca con diverso intestatario) disposti allo sportello .....	<b>€ 2,00</b>

<sup>1</sup> Termini massimi - calcolati in relazione ai giorni lavorativi successivi a quello di versamento - decorsi i quali si possono considerare pagati gli assegni in euro versati ed incassabili nel rispetto delle procedure interbancarie.

Bonifici verso altre banche (comprese eventuali spese per anterganzione) via home banking.....	€ 0,75
Bonifici verso altre banche (comprese eventuali spese per anterganzione) allo sportello.....	€ 3,00
Bonifici verso altre banche di importo rilevante (BIR).....	€ 15,00
Bonifici esteri (condizione massima tra le tipologie possibili escluse CVS e spese "OUR").....	€ 85,00
Penale per incompletezza coordinate bancarie.....	€ 1,00

\* Per un maggiore dettaglio si faccia riferimento ai fogli informativi specifici del "Servizio incassi e pagamenti" e "Incassi e pagamenti estero"

**INCASSI E PAGAMENTI DIVERSI (spese in aggiunta al costo dell'operazione in estratto conto)\***

Pagamenti diversi, Utenze, Deleghe (via home banking o domiciliati).....	€ 0,00
Pagamenti diversi, Utenze, Deleghe (disposti allo sportello).....	€ 3,00
Estinzione RiBa/effetti piazzati su altre banche (oltre alle spese reclamate).....	€ 13,00

\* Per un maggiore dettaglio si faccia riferimento ai fogli informativi specifici del "Servizio incassi e pagamenti"

**SPESE LEGATE ALLA TRASPARENZA DEI CONTRATTI:**

Spese per informativa pre-contrattuale.....	€ 10,00
Spese per invio documenti periodici trasparenza (posta).....	€ 1,50
Spese per invio documenti periodici trasparenza (infob@nking).....	€ 0,30
Spese per invio documenti variazione condizioni (posta).....	€ 1,50
Spese per invio documenti variazione condizioni (infob@nking).....	€ 0,30

## Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

### A) CONTO CORRENTE IN GENERALE

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

**Diligenza della banca nei rapporti con la clientela** - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

**Diritti del cliente bancario** - In base alle disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali il Cliente ha diritto di ricevere: 1)una copia del contratto stipulato, che include il cd. documento di sintesi delle condizioni contrattuali 2)comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, mediante l'invio di un rendiconto e del cd. documento di sintesi delle condizioni contrattuali 3)copia della documentazione relativa a singole operazioni effettuate negli ultimi 10 (dieci) anni, entro e non oltre 90 gg. dalla richiesta ed a proprie spese

**Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela** - La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima

**Invio della corrispondenza alla clientela** - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'ultimo indirizzo da quest'ultimo comunicato alla banca per iscritto. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

**Deposito delle firme autorizzate** - Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

**Poteri di rappresentanza** - Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e sia trascorso l'ulteriore di due giorni lavorativi; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano rese di pubblica ragione. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

**Cointestazione del rapporto** - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare congiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare congiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

**Diritto di garanzia** -La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente - rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria

Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e non superiori a 2 (due) volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca, stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima verso la stessa persona.

**Compensazione** - Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccipirsi la convenzione d'assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, fino alla concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

**Definizione e modifica delle condizioni economiche** - Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il cliente sono indicate negli appositi documenti di sintesi riferiti ai rispettivi rapporti. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate nel rispetto di quanto previsto dall'art 118 comma 2 del Dlgs 1° settembre 1993 nr. 385 (cd. Legge Bancaria), come modificato dalla Legge n.248/2006 del 4/8/2006. In caso di variazioni sfavorevoli al cliente, quest'ultimo ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta normativa.

**Reclami** - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri bancario.

**Foro competente** - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### C) CONTO CORRENTE IN PARTICOLARE

**Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)** (si riporta il testo integrale dell'art. 4, comma 1) - "L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche."

**Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari** - L'importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

**Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese** - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

**Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi** - La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,22 .

**Conto non movimentato: cessazione invio comunicazioni periodiche** – La banca si riserva altresì di non inviare la comunicazione periodica prevista dalla legge, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 2.500,00 euro.

**Recesso** - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a 3 giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

La banca provvederà alla chiusura del rapporto entro e non oltre il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta di recesso o dal perfezionamento di tutti gli eventuali adempimenti a carico del cliente che ha formulato la richiesta stessa

**Termini di esecuzione delle operazioni** - Con riguardo all'esecuzione di un ordine di bonifico si precisa che il termine massimo entro il quale i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario è di 2 giorni lavorativi bancari successivi alla data di accettazione; mentre, nel caso di ricevimento di un bonifico, il termine massimo entro il quale i fondi sono messi a disposizione del beneficiario è di 2 giorni lavorativi bancari successivi a quello di accredito dell'importo sul conto della banca.

Per i bonifici transfrontalieri l'ente ordinante deve accreditare i fondi sul conto dell'ente del beneficiario rispettando i termini convenuti con il cliente o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine. A sua volta, l'ente del beneficiario deve mettere a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico entro il termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. In caso di mancato rispetto di detti termini, al beneficiario è dovuto un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data in cui l'importo del bonifico è, rispettivamente, accreditato o messo a disposizione. Qualora l'ente dell'ordinante si avvalga di un intermediario per l'esecuzione del bonifico ed il mancato rispetto dei termini è a quest'ultimo imputabile, l'intermediario è tenuto ad indennizzare l'ente dell'ordinante. Rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico, ed in particolare quest'ultimi non sono tenuti a corrispondere alcun indennizzo qualora dimostrino che il mancato rispetto dei termini è imputabile all'ordinante o al beneficiario, né potrà essergli mossa alcuna contestazione nel caso in cui abbiano invocato cause di forza maggiore.

### **Procedure di Reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie riguardanti le operazioni ed i servizi bancari nonché i servizi di investimento**

Questa banca aderisce al Conciliatore Bancario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie ADR, che consente al Cliente di attivare una procedura alternativa rispetto al ricorso al Giudice.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman - Giuri Bancario. Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è invece di 90 giorni. Se viene riconosciuta la fondatezza del reclamo presentato dal Cliente, la banca deve comunicare per scritto i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli adempimenti necessari per l'accoglimento del reclamo.

Il Cliente -qualora si ritenga insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ulteriore ricorso all'Ombudsman - Giuri Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: Via delle Botteghe Oscure 54 00186 Roma.

Il ricorso all'Ombudsman - Giuri Bancario va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca che al Cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giuri Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ad un bonifico transfrontaliero, cioè ad un'operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell'Unione Europea che su incarico di un cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso cliente) presso una Banca di un altro Stato membro.

In questo caso però l'Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall'esecuzione o dalla messa a disposizione del bonifico.

Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman - Giuri Bancario attivo presso il Conciliatore Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità sopra indicate, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman - Giuri Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.

### **LEGENDA:**

**Tasso debitore:** corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

**Tasso creditore:** tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale. Tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione.

**Tasso di mora:** Tasso al quale sono calcolati gli interessi dovuti alla banca in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

**Parametro di indicizzazione:** rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

**Tasso BCE:** tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema definito tempo per tempo dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea la cui variazione viene comunicata dai principali organi di informazione.

**Tasso Euribor:** Euro Interbank Offered Rate, rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee (Comitato di Gestione dell'EURIBOR). Il tasso viene determinato secondo il criterio di calcolo dei giorni effettivi/365, rilevato giornalmente alle ore 11 dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2 3 mesi, ecc.)

**Requisiti minimi di accesso:** Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)

**Saldo contabile:** Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione

**Saldo per valuta:** Saldo risultante dalla somma algebrica delle singole scritture dare/avere elencate in ordine di data valuta. La sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta.

**Valuta:** data di inizio di decorrenza degli interessi

**Saldo disponibile:** Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

**Spese per invio estratto conto** (ogni invio): Sono le spese recuperate per ogni invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

**Spese di liquidazione periodica:** Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio periodico degli interessi creditori.

**Spese forfetarie/canone fisso:** Comprende le spese di liquidazione, per invio estratto, per operazioni, ecc.

**Numero operazioni comprese nel forfait/ canone:** Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.

**Spesa singola operazione non compresa nel forfait/canone fisso** Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone

**Spese di estinzione c/c:** Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c

**Spese di documentazione:** Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie

**Spese di Istruttoria:** Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido

**Bonifico:** è l'ordine di pagamento a favore di un terzo (creditore-beneficiario), che il debitore (ordinante) dispone alla banca.

**Bonifico transfrontaliero:** operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere.

**Ri.Ba.:** incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.

**RID:** incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.

**Carta di credito:** carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante senza dal luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate.

**Carta di debito:** carta di pagamento che consentono al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi su terminali installati presso esercizi commerciali e prelievi di contante presso sportelli automatici con addebito automatico sul conto corrente bancario ad esse collegate.

**Informativa precontrattuale:** copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.